



TRIBUNALE CIVILE S. MARIA C.V.
TERZA SEZIONE CIVILE

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 11/2023 PASQUALE LUZZI

SENT. N. 65/2023 del 20-NOVEMBRE-2023

Il TRIBUNALE CIVILE S. MARIA C.V. ha emesso

SENTENZA

(omissis)

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata

PASQUALE LUZZI (C.F. LZZPQL62B13C291V) residente a Castel Volturno (CE) al Viale Adige II trav. n. 1

Nomina Giudice Delegato: Dott.ssa Valeria CASTALDO

Liquidatore (già Gestore della Crisi):

Dott. Daniele DE SANTO con studio in Caserta (CE) VIA M. RUTA P.CO PAOLA N. 59

PEC: daniele.desanto@pec.it

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3.

Ai sensi dell'Art. 45 del CCII D.Lgs n.14/2019 si comunica a:

- **Liquidatore:** Daniele DE SANTO
- **Richiedente** Sig. Pasquale LUZZI
- **P.M.**

Estratto conforme

S. Maria C.V. li 20/11/2023

Il Funzionario giudiziario



CUTILLO
GENNARO
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
20.11.2023
12:44:48
GMT+01:00

Liquidazione controllata – R.G. n. 153/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Enrico Quaranta	Presidente
Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
Dr.ssa Marta Sodano	Giudice est.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento avente ad oggetto apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, su istanza di

Pasquale Luzzi (C.F. LZZPQL62B13C291V), nato il 13.02.1962 a Castel Volturno (CE) ivi residente al Viale Adige II trav. n. 1, con l'ausilio dell'advisor Dr. Giuseppe Romano, con studio in Castel Volturno (CE) alla Via Domitiana KM 34,100 n. 543;

debitore

Udita la relazione del Giudice relatore,

letto il ricorso proposto da Pasquale Luzzi per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta, in primo luogo, la competenza per territorio ex art. 27, c. 2 C., atteso che il debitore ricorrente risiede in Castel Volturno, tal che il proprio centro di interessi principali appare collocato nell'ambito del circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

ritenuto, sempre in linea preliminare, che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, c. 2 CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata debba essere soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del CCII e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, tuttavia nei limiti di stretta compatibilità;

ritenuto, a tal proposito - in adesione alla giurisprudenza formatasi al riguardo, sia in tema di strumenti



di regolazione della crisi e del sovraindebitamento, sia in tema di procedure concorsuali ante riforma introdotte dal debitore - che non sia necessaria la fissazione di apposita udienza di convocazione delle parti ex artt. 40 e 41 CCII ove ricorrano le seguenti condizioni: a) si verta in ipotesi di ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositata dal debitore; b) non siano individuabili specifici contraddittori, alla stessa stregua di quanto sostenuto dalla Suprema Corte in relazione all'art. 14 l. fall. (cfr. Cass. n. 20187/17);

rilevato che nel caso di specie non appaiono appunto identificabili specifici creditori che abbiano in corso iniziative a tutela delle relative ragioni che, in quanto tali, potrebbero essere interessati al contraddittorio preventivo sull'istanza di accesso al rimedio in esame stanti, in caso di accoglimento di accoglimento della domanda, i divieti derivanti dall'apertura del concorso ex art. 150 CCII;

vista la documentazione allegata al ricorso;

vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere:

(i) **il presupposto soggettivo**, in quanto il ricorrente riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e CCII, trattandosi di soggetto che ha assunto le obbligazioni insolute per far fronte ad esigenze personali e familiari;

(ii) **il presupposto oggettivo** della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e, più precisamente di uno stato di crisi, stante l'incapacità del ricorrente di far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi:

ed invero:

- la TOTALE DEBITORIA insoluta di Pasquale Luzzi ammonta ad € 145.880,44;
- l'attuale capacità di reddito di Pasquale Luzzi ammonta ad € 1.700 mensili circa derivanti dallo svolgimento dell'attività di agente di Polizia Municipale presso il Comune di Castel Volturno; allo stipendio mensile va aggiunto il canone di € 400,00 percepito per effetto della locazione dell'immobile sito in Perugia in comproprietà al 50% con la ex coniuge, defunta nell'ottobre 2021;
- la rata media mensile dei debiti è pari a € 1.129,00, ascendendo a oltre il 50% del reddito;
- il nucleo familiare è composto unicamente dal ricorrente che sopporta una spesa media mensile di circa € 1.540,00;

considerato, in ogni caso:

- che il ricorrente è proprietario al 50% di un immobile e dell'annesso posto auto in Perugia, la cui valutazione è compresa tra i 75.000,00 e gli 80.000,00 euro;
- che il debitore unitamente al gestore della crisi e al proprio *advisor* hanno fondato la procedura di



liquidazione controllata sulla vendita dell'intero immobile, attualmente locato;

- che le vendite in sede di liquidazione controllata seguono le disposizioni in tema di vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 275 CCII;

- che pertanto, il liquidatore potrà porre in vendita, in analogia a quanto previsto in sede di liquidazione giudiziale, esclusivamente la quota del bene immobile che si trovi nella titolarità del debitore;

- che, peraltro a conferma dell'impossibilità di porre in vendita beni che non siano nella esclusiva titolarità del debitore, l'art. 273 c. 1 CCII dispone che *scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispona un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria;*

- che pertanto, il liquidatore potrà porre in vendita esclusivamente il 50% di sua proprietà dell'immobile sito in Perugia e la pertinente quota al 50% del garage, non assumendo alcuna rilevanza giuridica la dichiarazione – peraltro non depositata agli atti – resa dai figli con riguardo alla rinuncia ai canoni di locazione e con riguardo alla disponibilità a liquidare l'intera unità immobiliare;

- che, come attestato dal Gestore della crisi, a seguito della separazione dalla ex coniuge il debitore è momentaneamente ospitato da una propria amica di infanzia con la quale condivide le spese del vitto e le spese delle utenze, pur essendo in cerca di una abitazione da prendere in locazione;

considerato che l'attivo liquidabile deve intendersi rappresentato da tutti i beni mobili ed immobili di pertinenza dei ricorrenti;

ritenuto poi che dal novero dei beni acquisiti sia da escludere anche una quota dello stipendio mensile del ricorrente, attualmente gravato da una cessione del quinto e da una delegazione di pagamento, che - tenuto conto delle somme destinate al canone di locazione, di quelle ulteriori spostamenti per gli spostamenti a fini lavorativi e di quelle ordinarie occorrenti per le necessità del nucleo familiare, quantificate e dettagliate *ut supra* - viene determinata nella somma di € 1.500,00;

rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o preeducibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;

Firmato Da: CUTILLO GENNARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28973bd4ac28f852 - Firmato Da: QUARANTA ENRICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2b1db1d5806399
Firmato Da: SODANO MARTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 31c06470988456c011b8a6551f703e13



considerato che il residuo dello stipendio dei ricorrenti sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;

ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;

considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI, compresa la cessazione della trattenuta del quinto dello stipendio per effetto della cessione e della delegazione di pagamento (cfr. Trib. Verona 20.09.2022: *in sede di liquidazione controllata, ai fini della determinazione della quota di reddito di stipendio o pensione disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett., b), CCII, la cessione del quinto degli stessi attualmente in essere, conseguente ad un finanziamento, è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso ai sensi dell'art. 14 ter sul punto sotto il vigore della legge n. 3/2012*);

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pasquale Luzzi (C.F. LZZPQL62B13C291V), nato il 13.02.1962 a Castel Volturno (CE) ivi residente al Viale Adige II trav. n. 1, entrambi residenti a Marcianise (CE), alla Via Clanio n. 61;

Nomina Giudice delegato Valeria Castaldo;

Nomina liquidatore il Dr. Daniele De Santo;

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a **sessanta giorni** (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

Dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente Pasquale Luzzi sino alla concorrenza rispettiva dell'importo di € 1.500,00, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

Dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione alla quota del bene immobile oggetto di liquidazione;

Ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e beni mobili registrati acquisiti



all'attivo, mandando al liquidatore di provvedervi;

Dispone che i ricorrenti notificano la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

Dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

Dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

Dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

Dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Sentenza da prenotarsi a debito

Santa Maria Capua Vetere, 6.11.2023

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta



Sent. n. 65/2023 pubbl. il 20/11/2023
Rep. n. 83/2023 del 20/11/2023

Firmato Da: CUTILLO GENNARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28973bd4ac28f852 - Firmato Da: QUARANTA ENRICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2b1db1d53066399
Firmato Da: SODANO MARTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 31c06470988456c011b8a6551f70e13

